

ASSICURAZIONE INFORTUNI VIAGGIO D’AFFARI

Questo documento fornisce i dettagli relativi alla copertura assicurativa da infortuni di viaggio, stipulata da American Express Services Europe Limited, Sede per l’Italia con rappresentanza stabile (di seguito denominata Contraente), con ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (di seguito denominata Società), a beneficio dei Titolari di Carta Corporate e Carta Corporate Oro American Express, residenti in Italia ed i cui estratti conto vengono emessi in euro, a termine della relativa Polizza Principale n° 010306201S.

PERSONE ASSICURATE

Con il termine “**Persone Assicurate**” s’intende:

1. Ogni Titolare di Carta Corporate e Carta Corporate Oro le cui Carte vengano rilasciate da American Express Travel Related Services Company Incorporated e/o American Express Services Europe Limited (American Express) e/o da Società controllate e/o affiliate e/o licenziatricie della suddetta American Express Travel Related Services Company Inc, residenti in Italia e che siano funzionari, soci, proprietari o dipendenti di Aziende, e i cui conti della Carta siano in regola con i pagamenti degli estratti conto della Carta. Sono in copertura anche gli impiegati di Aziende con conti Business Travel Account, o conti S.O.F. (Firma depositata) per i quali i costi di trasporto sono addebitati a tali Conti;
2. I coniugi/conviventi e i figli a carico al di sotto dei 23 anni delle persone in copertura sono coperti:
 - a. per le garanzie e le indennità di cui al Livello di Rischio A nel caso in cui accompagnino la Persona Assicurata nel “Viaggio di Lavoro”, su richiesta dell’Azienda e purché i loro costi di trasporto siano addebitati sul conto della Carta Corporate dell’Azienda come avanti definita;
 - b. per le garanzie e le indennità di cui al Livello di Rischio B se i loro costi di Trasporto per un “Viaggio Personale” sono addebitati sul conto della Carta Aziendale dell’Azienda come avanti definita.
3. I funzionari, partner, proprietari, impiegati, consulenti o candidati all’impiego (un “**Viaggiatore Autorizzato**”) che siano stati autorizzati dall’Azienda, sempre che essa:
 - a. abbia un conto Carta Corporate, un conto Carta Corporate Oro, un conto Business Travel Account, oppure un Conto S.O.F. (Firma Depositata) emesso da American Express;
 - b. il pagamento sia effettuato su uno dei suddetti conti;
 - c. gli estratti conto della Carta siano inviati in Italia.

DEFINIZIONI E AMBITO DELLA COPERTURA

Per “**Infortunio**” s’intende l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili; è compresa l’esposizione ad agenti esterni, conseguente ad un incidente, su un mezzo di trasporto pubblico di linea sul quale l’Assicurato viaggiava al momento del sinistro.

Per “**Lesione Fisica**” si intende la lesione che:

- a. sia causata da un infortunio;
 - b. si verifichi unicamente e indipendentemente da ogni altra causa, salvo una malattia direttamente risultante da o conseguente a, trattamenti medici o chirurgici resi necessari da tale lesione;
 - c. causi la morte o la mutilazione entro 365 giorni dalla data dell’infortunio.
- Per “**Viaggio di Lavoro**” si intende l’incarico ricevuto da o sotto la direzione di un’Azienda (così come definita successivamente), nell’ambito delle attività svolte dalla stessa. Nella definizione di “Viaggio di Lavoro” non si includono i viaggi quotidiani dal lavoro a casa e viceversa, quelli effettuati durante i periodi

di aspettativa, i viaggi personali, le vacanze o i viaggi derivanti da lavoro casuale effettuato per l'Azienda in tali periodi.

Per “**Mezzo di trasporto pubblico di linea**” ogni volta qui di seguito usato, viene inteso un mezzo di trasporto aereo, terrestre o marittimo (eccetto i veicoli a noleggio), autorizzato al trasporto di passeggeri paganti e disponibile al pubblico.

Per “**Locali aeroportuali**” si intende ogni pertinenza di un aeroporto adibita all'uso dei passeggeri. La copertura è operante solo quando l'Assicurato si trova in tali pertinenze immediatamente prima di salire o scendere, da un volo di linea per un viaggio di lavoro o per un viaggio personale.

Per “**Trasporto aeroportuale**” si intende il tragitto effettuato dall'Assicurato mentre:

- a. si trova a bordo del mezzo di trasporto pubblico di linea; oppure
- b. si sta imbarcando o sta scendendo dal mezzo di trasporto pubblico di linea.

La copertura è operante unicamente:

- a. durante lo specifico tragitto per l'aeroporto per l'imbarco su un volo di linea per un viaggio di lavoro o di piacere; oppure
- b. durante lo specifico tragitto dall'aeroporto dopo essere sbarcato da un volo di linea per un viaggio personale o un viaggio di lavoro.

Per “**Carta Corporate**”, “**Titolare di Carta Corporate**”, “**Conto Carta Corporate**” si intendono, ogni volta qui di seguito usate, le Carte Corporate e Corporate Oro American Express, Business Travel Account e S.O.F. (Firma Depositata), a condizione che tali conti siano inviati in Italia.

Per “**Convivente**” si intende una persona dello stesso sesso o di sesso diverso che corrisponda ai seguenti requisiti:

- a. abbia condiviso una residenza con la Persona Assicurata negli ultimi 12 mesi e abbia intenzione di continuare a farlo;
- b. non sia sposato/a con nessuna altra persona e non sia impegnata/o con un altro convivente;
- c. abbia almeno 18 anni;
- d. non sia legata/o alla Persona Assicurata da vincoli di parentela tali da rendere impossibile, per legge, il matrimonio;
- e. sia finanziariamente interdipendente con la Persona Assicurata e possano essere fornite le documentazioni che attestino il reciproco supporto finanziario, quali le copie di proprietà di abitazione in congiunzione o di affitto, conti correnti bancari in comune, carte di credito o investimenti.

Per “**Residenza permanente**” si intende il luogo di residenza della Persona Assicurata, dove egli risiede permanentemente.

Per “**Azienda**”, nell'accezione utilizzata nel presente documento, s'intende la Società, l'Associazione, l'impresa individuale o una Società madre, consociata o affiliata della stessa, datore di lavoro del Titolare di Carta Corporate e che partecipi al programma Carta Corporate di American Express.

Per “**Costi di trasporto**” si intendono le spese di viaggio in qualità di passeggero pagante su qualsiasi mezzo di trasporto di linea, eccetto taxi o veicoli a noleggio, a condizione che tali costi siano addebitati sui conto Carta Corporate della Persona Assicurata o dell'Azienda.

Per “**Terrorismo**” si intende qualsiasi attività svolta contro persone fisiche, entità giuridiche o beni di qualsiasi natura mediante:

- a. l’uso e/o la minaccia di forza e/o violenza;
- b. la commissione e/o la minaccia di un atto dannoso; e/o
- c. la commissione e/o la minaccia di un atto che danneggia e/o distrugge sistemi elettronici, di comunicazione, d’informazione o meccanici in genere.

Al fine di:

- a. intimidire o forzare Istituzioni e/o popolazioni civili; e/o
- b. colpire un settore economico; e/o
- c. intimidire o forzare Governi, aggregazioni politiche, ideologiche, religiose, sociali, economiche; e/o
- d. esprimere un pensiero e/o un’ideologia.

GARANZIE E INDENNIZZI

Un Infortunio è coperto dalla polizza a condizione che una Lesione Fisica sia subita dalla Persona Assicurata:

- a. nel periodo durante il quale la Persona Assicurata è garantita dalla polizza;
- b. alle condizioni e secondo le modalità indicate di seguito, nella descrizione dei rischi al paragrafo “Diritto agli indennizzi”.

Indennizzo in caso di morte o mutilazione a seguito di infortunio

La Società pagherà un indennizzo, determinato in base alla Tabella degli Indennizzi appresso riportata, nel caso in cui una Persona Assicurata subisca, in seguito ad una Lesione Fisica, una perdita fra quelle riportate in detta Tabella, restando inteso che:

- a. detta perdita si verifichi entro 365 giorni dalla data dell’Infortunio che l’ha causata;
- b. qualora, conseguentemente all’Infortunio, la Persona Assicurata subisca più di una perdita fra quelle riportate in detta tabella, la Società liquiderà soltanto l’importo corrispondente alla perdita maggiore;
- c. per ciascuna perdita l’importo indennizzabile è quello previsto da uno solo dei due Livelli di Rischio, con esclusione di qualunque cumulo di indennizzo.

Tabella degli Indennizzi

Sezione 1 - Carte Corporate

	Indennizzi	
	Rischio A	Rischio B
Perdita della vita	€350.000	€100.000
Perdita di entrambe le mani o entrambi i piedi	€350.000	€100.000
Perdita della facoltà visiva di entrambi gli occhi	€350.000	€100.000
Perdita di una mano e di un piede	€350.000	€100.000
Perdita di una mano o di un piede e della vista di un occhio	€350.000	€100.000
Perdita della parola e dell’udito	€350.000	€100.000
Perdita di una mano o di un piede	€175.000	€50.000
Perdita della facoltà visiva di un occhio	€175.000	€50.000
Perdita della parola o dell’udito	€175.000	€50.000
Perdita del pollice e indice della stessa mano	€87.500	€25.000

Sezione 2 - Carte Corporate Oro

	Indennizzi	
	Rischio A	Rischio B
Perdita della vita	€500.000	€350.000
Perdita di entrambe le mani o entrambi i piedi	€500.000	€350.000
Perdita della facoltà visiva di entrambi gli occhi	€500.000	€350.000
Perdita di una mano e di un piede	€500.000	€350.000
Perdita di una mano o di un piede e della vista di un occhio	€500.000	€350.000
Perdita della parola e dell'udito	€500.000	€350.000
Perdita di una mano o di un piede	€250.000	€175.000
Perdita della facoltà visiva di un occhio	€250.000	€175.000
Perdita della parola o dell'udito	€250.000	€175.000
Perdita del pollice e indice della stessa mano	€125.000	€87.500

Il termine "perdita", relativamente a mani e piedi, indica la perdita anatomica degli stessi, all'altezza o al di sopra del polso o della caviglia. Relativamente agli occhi, la totale perdita irrecuperabile della facoltà visiva. Per quanto riguarda il pollice e l'indice, il termine "perdita" indica la perdita anatomica degli stessi, all'altezza o al di sopra delle articolazioni più vicine al palmo. Relativamente alla perdita della parola, la totale e irrecuperabile perdita della stessa, e riguardo all'udito, la totale e irrecuperabile perdita di quest'ultimo da entrambe le orecchie.

MASSIMO INDENNIZZO PER OGNI PERSONA ASSICURATA

In nessun caso la titolarità di più conti della Carta Corporate, Corporate Oro, Business Travel Account o S.O.F. (Firma Depositata) obbligherà la Società a risarcire più di una volta la perdita subita da un Assicurato in seguito al medesimo Infortunio. L'obbligo della Società, conformemente alla rispettiva polizza, sarà determinato in base al maggiore importo indennizzabile, secondo quanto indicato nella Tabella degli Indennizzi.

ESPOSIZIONE E MORTE PRESUNTA

Se, a seguito di un Infortunio coperto dalla polizza, l'Assicurato dovesse restare inevitabilmente esposto ad agenti naturali esterni e, come conseguenza di detta esposizione, dovesse subire una perdita per la quale, secondo i termini stabiliti, sarebbe altrimenti pagabile un indennizzo, tale perdita sarà risarcita secondo i termini di polizza.

Qualora il corpo di un Assicurato per effetto di un atterraggio forzato, arenamento, affondamento o il naufragio del mezzo di trasporto sul quale detta persona viaggiava al momento del sinistro, non venga ritrovato entro un anno dalla scomparsa, si supporrà, nel rispetto di tutti gli altri termini e clausole della relativa polizza, che detto Assicurato abbia perso la vita.

DIRITTO AGLI INDENNIZZI

Si ha diritto all'indennizzo, per una qualsiasi perdita, per un solo livello di rischio.

Descrizione del Rischio A: Viaggio di Lavoro

Se l'assicurato effettua un viaggio di lavoro, ovunque nel mondo, così come definito nella presente polizza, ha diritto alle prestazioni assicurate, nel caso subisca una Lesione Corporale:

- durante il viaggio di andata;
- durante i 30 giorni successivi;
- durante il viaggio di ritorno.

Nel caso in cui l'evento accada durante il viaggio di andata o durante il viaggio di ritorno, le prestazioni garantite dalla polizza ai titolari di Carta Corporate e ai titolari di Carta Corporate Oro, sono quelle corrispondenti al Rischio A delle rispettive sezioni della tabella su riportata.

Nel caso in cui l'evento accada durante il periodo di 30 giorni successivi alla partenza, le prestazioni

garantite dalla polizza ai titolari di Carta Corporate, sono quelle corrispondenti al Rischio A, mentre per i titolari di Carta Corporate Oro sono quelle corrispondenti al Rischio B, delle rispettive sezioni della tabella su riportata.

L'indennizzo previsto è pagabile a condizione che sia stata data istruzione di addebito sulla Carta Corporate dell'intero ammontare dei costi di trasporto prima che l'evento dannoso sia occorso.

La copertura ha inizio nel momento in cui l'Assicurato lascia il suo luogo di residenza o di lavoro abituale, allo scopo di intraprendere il Viaggio di Lavoro, oppure quando i Costi di Trasporto sono stati addebitati sul conto della Carta Corporate, a seconda di quale dei due casi si verifichi per ultimo.

La copertura è valida fino a che l'Assicurato ritorna al suo luogo di residenza o di lavoro abituale. Per i Viaggi di Lavoro che superano i 30 giorni consecutivi la copertura si interrompe nel luogo in cui si trova l'Assicurato alla mezzanotte del trentunesimo giorno del Viaggio, e riprende in occasione del viaggio di ritorno.

Per "**Viaggio di Ritorno**" si intende il ritorno dell'Assicurato al suo luogo di residenza o di lavoro abituale. Il viaggio di ritorno è coperto a condizione che il relativo biglietto sia pagato con Carta Corporate. L'indennizzo previsto durante il viaggio di andata o di ritorno può essere pagato solo se la Persona Assicurata subisce la Lesione Fisica, come conseguenza di un Infortunio, occorso mentre si trova:

- a. su un mezzo di trasporto pubblico di linea;
- b. durante il trasporto aeroportuale;
- c. nei locali aeroportuali.

Descrizione del Rischio B: Viaggio Personale

Le garanzie e le indennità prestate per il Rischio B non sono coperte da quelle previste per il Rischio A. I "Viaggiatori Autorizzati" non rientrano tra le Persone Assicurate ai sensi di quanto previsto per il Rischio B.

Se l'assicurato effettua un viaggio personale, ovunque nel mondo, così come definito nella presente polizza, ha diritto alle prestazioni assicurate, nel caso subisca una Lesione Corporeale:

- a. durante il viaggio di andata;
- b. durante il viaggio di ritorno.

Le prestazioni garantite dalla polizza sono, per i titolari di Carta Corporate e i titolari di Carta Corporate Oro, quelle corrispondenti al Rischio B delle rispettive sezioni della tabella su riportata.

Un viaggio è considerato "**Viaggio Personale**" quando:

- a. è effettuato dalla Persona Assicurata tra il punto di partenza e la destinazione finale come indicato nel biglietto di viaggio o come risultante dai documenti di viaggio emessi dal Vettore del mezzo di trasporto;
- b. sia stata data istruzione di addebito sulla carta Corporate dell'intero ammontare dei costi di trasporto prima che occorra l'evento dannoso;
- c. non sia riconducibile ad un Viaggio di Lavoro.

L'indennizzo previsto durante il viaggio di andata o di ritorno può essere pagato solo se la Persona Assicurata subisce la Lesione Fisica, come conseguenza di un Infortunio, occorso mentre si trova:

- d. su un mezzo di trasporto pubblico di linea;
- e. durante il trasporto aeroportuale;
- f. nei locali aeroportuali.

ESCLUSIONI

La Polizza non copre nessun sinistro che sia stato causato da, o a cui abbia contribuito, quanto segue:

- a. intossicazione da alcool, come definita nella giurisdizione dove è avvenuto l'incidente, e/o atti compiuti sotto l'influenza di alcool al di sopra del tasso di alcoolemia legale permesso;
- b. autolesionismo o suicidio, tentato o consumato, mentre sano di mente o insano;
- c. una malattia, un'affezione, una malattia contagiosa o un'infermità fisica o mentale, o un qualsiasi trattamento medico o chirurgico conseguente, a meno che il trattamento non sia necessario come diretta conseguenza di una Lesione Fisica in copertura; questo non esclude le infezioni batteriche direttamente conseguenti a ingestione di sostanze contaminate o le infezioni piogene conseguenti alla lesione;
- d. viaggi in luoghi di lavoro rischiosi quali, a titolo meramente esemplificativo: ambienti sottomarini, miniere, cantieri, piattaforme petrolifere ecc.;
- e. guerra, invasione, rivolta o partecipazione attiva in risse o attività criminali;
- f. servizio nell'esercito, nella marina o nell'aeronautica di qualsiasi Paese;
- g. partecipazione in qualsiasi attività militare, di polizia o antincendio;
- h. viaggi in qualità di pilota, guidatore, operatore o membro dell'equipaggio di qualsiasi mezzo di trasporto pubblico di linea;
- i. i voli effettuati a bordo di aeromobili di proprietà o noleggiati dall'Azienda della Persona Assicurata;
- j. i voli effettuati a bordo di qualsiasi aeromobile che non sia di Linea aerea regolare, noleggiato da un'organizzazione privata;
- k. i voli effettuati a bordo di aeromobili militari (tranne quelli gestiti dal Comando Militare Aereo) o qualsiasi aeromobile che richieda permessi o dispense speciali;
- l. azioni illegali compiute o tentate dalla o per conto della Persona Assicurata, o dei suoi beneficiari o eredi;
- m. l'emissione, dispersione, infiltrazione, migrazione, fuga, perdita di o esposizione a qualsiasi materiale, gas, sostanza o contaminazione di tipo biologico, chimico, nucleare o radioattivo, sia reale che presunta o sospetta;
- n. assunzione di qualunque farmaco, medicina, stupefacente o allucinogeno a meno che sia prescritto da un medico;
- o. assunzione di alcool in combinazione con qualunque tipo di farmaco, medicina o sedativo;
- p. inalazione volontaria di gas o assunzione, somministrazione o inalazione di veleno;
- q. atti di terrorismo eccetto che nel caso in cui l'evento occorra:
 - su un mezzo di trasporto pubblico di linea;
 - durante il trasporto aeroportuale;
 - nei locali aeroportuali.

NORME GENERALI

DENUNCIA DI SINISTRO

La denuncia di sinistro deve essere presentata per iscritto a: ACE EUROPEAN GROUP LIMITED. Servizio Sinistri American Express - Viale Monza, 258 -20128 Milano - Tel. +39 02 27095 532 Fax +39 02 27095 580 - entro 20 giorni dalla data del sinistro o appena ragionevolmente possibile. Gli indennizzi saranno corrisposti previa ricezione da parte della Società dei documenti probatori del sinistro.

BENEFICIARI

L'indennità prevista per il caso di morte dell'Assicurato sarà corrisposta ai beneficiari designati. In difetto di designazione la Società verserà l'indennizzo agli aventi diritto ai sensi delle disposizioni di legge applicabili in materia di successioni testamentarie o, in mancanza di valido testamento, di successioni ab intestato.

L'Assicurato potrà in ogni momento, durante la vigenza del presente contratto, modificare l'indicazione del(dei) beneficiario(i) con comunicazione scritta alla Società.

EFFETTO E SCADENZA DELLA COPERTURA

Le garanzie e i massimali indicati nel presente documento sono validi per i sinistri accaduti dal 1° Settembre 2003.

La copertura assicurativa prevista per ogni Titolare di Carta Corporate decadrà automaticamente allorché il Titolare cessi di essere tale, oppure alla data di scadenza della presente Polizza, a seconda di quale dei due casi si verifichi prima.

MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA

American Express Services Europe Ltd e la Società si riservano il diritto di apportare modifiche al testo delle Condizioni di Polizza e/o fissare un termine di scadenza della polizza, attualmente offerta gratuitamente ai Titolari di Carta ed a comunicare tali modifiche e/o scadenza di Polizza con le stesse modalità con cui vengono comunicate eventuali modifiche al Regolamento Carta, incluso, in particolare, l'inserimento di messaggi negli estratti conto Carta e/o in periodiche pubblicazioni inviate ai Titolari di Carta.

SCADENZA DELLE AZIONI LEGALI

Non è possibile intraprendere alcuna azione in giudizio per ottenere un risarcimento, a termini della polizza, alla scadenza dei tre anni dal momento in cui è stata effettuata la richiesta della prova scritta del sinistro subito.

FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

CONTROVERSIE

In caso di controversie sulla natura e sulle conseguenze dell'infortunio, le Parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dall'Assicurato, o dagli aventi diritto, e deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopodiché la Società comunica il nome del medico che essa a sua volta designa.

Il terzo medico viene scelto dalle Parti sopra una terna di medici proposta dai primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve

riunirsi il Collegio Medico.

Nominato il terzo medico, la Società convoca il Collegio Medico, invitando l'Assicurato a presentarsi. Il Collegio Medico ha sede presso il luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la metà alle spese del terzo medico. La decisione del Collegio Medico è vincolante per le parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

LEGGE APPLICABILE

La legislazione applicabile al Contratto di assicurazione è quella Italiana. Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs n° 175/1995, le Parti hanno facoltà di scegliere una diversa legislazione applicabile al Contratto. In tal caso la Società proporrà di scegliere la legge dello Stato ove è ubicato il rischio. E' fatta salva, in ogni caso, la prevalenza delle norme imperative italiane.

Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax, e-mail, alla Società al seguente indirizzo: viale Monza, 258 - 20128 Milano - Fax 02-27095.430 – e-mail: ufficio.reclami@ace-ina.com

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso da parte della Società, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

INFORMAZIONI SULLA SOCIETA'

La Società ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, con sede legale in Gran Bretagna, 100 Leadenhall Street, EC3A3BP Londra, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia D. Lgs n° L.175/1995 nei Rami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17(art. 3, lett b, dir. N. 87/344/CEE), 18.

Il contratto è concluso con la Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Viale Monza, 258 – 20128 Milano – C.F. 04124720964 – P.I. 04124720964 - Reg. Imprese di Milano n. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Rappresentante Generale per l'Italia: ACE ICNA ITALY S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Monza 258